



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI, CONTRATTI
E DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE**

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali per la disciplina degli appalti e dei contratti

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Capacità contrattuale

Art. 3 – Determinazione a contrattare

Art. 4 – Servizio Appalti e Forniture

CAPO II

Procedure di scelta del contraente

Art. 5 – Metodi di scelta

SEZIONE I^

Norme comuni alle procedure di gara

Art. 6 – Bandi

Art. 7 – Pubblicità

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

Art. 9 – Documentazione dei requisiti

Art. 10 – Cause di esclusione

Art. 11 – Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione

Art. 12 - Commissione Giudicatrice – Nomina, composizione ed ordine dei lavori

Art. 13 – Chiarimenti ed integrazioni

Art. 14 – Criteri di aggiudicazione

SEZIONE 2^

Offerte

Art. 15 – Contenuto delle offerte

Art. 16 – Modalità di presentazione delle offerte

Art. 17 – Offerte anormalmente basse

Art. 18 – Offerta incongrua

Art. 19 – Unica offerta

CAPO III

Procedura aperta: Pubblico incanto

Art. 20 – Pubblico incanto

Art. 21 – Metodo di aggiudicazione

Art. 22 – Svolgimento della gara

CAPO IV

Procedure ristrette: licitazione privata e appalto concorso

Art. 23 – Licitazione privata

Art. 24 – Appalto concorso

Art. 25 – Modalità di scelta delle ditte da invitare

Art. 26 – Lettera di invito

Art. 27 - Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento

Art. 28 - Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento

Art. 29 – Procedura per l'appalto concorso

CAPO V

Procedura negoziata: trattativa privata

Art. 30 – Condizioni, motivazioni e procedimento

CAPO VI

Attività connesse a quella contrattuale

Art. 31 – Indagine di mercato

Art. 32 – Gara esplorativa

CAPO VII

Concorso di idee

Art. 33 – Concorso di idee

TITOLO II
Disposizioni speciali

CAPO I
Sponsorizzazioni

Art. 34 – Sponsorizzazioni

CAPO II
Servizi socio sanitari ed educativi

Art. 35 Convenzioni per l'affidamento dei Servizi socio sanitari ed educativi-Requisiti di ammissibilità

Art. 36 - Convenzioni con associazioni e associazioni di volontariato

Art. 37 – Convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle socio sanitarie ed
educative

TITOLO III
Contratti in generale

Art. 38 – Adempimenti connessi alla normativa antimafia

Art. 39 – Contenuto del contratto

Art. 40 – Stipulazione e forma del contratto

Art. 41 - Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertorazione, conservazione dei contratti

Art. 42 – Revisione prezzi

Art. 43 – Cauzione

Art. 44 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

Art. 45 – Subappalto e cessione del contratto

Art. 46 – Penali

Art. 47 - Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto

Art. 48 – Responsabilità

Art. 49 - Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione

Art. 50 – Inadempimento e risoluzione del contratto

Art. 51 – Proroghe e rinnovi contrattuali

TITOLO IV

Norme per la vendita degli immobili comunali

Art. 52 – Norma introduttiva

Art. 53 – Beni da alienare

Art. 54 – Individuazione del valore base di vendita

Art. 55 – Beni vincolati

Art. 56 – Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

Art. 57 – Procedure di vendita

Art. 58 – Asta pubblica

TITOLO V

Locazione, affitto e concessione amministrativa di beni immobili

Art. 59 – Locazioni ed affitti. Scelta del contraente

Art. 60 – Concessione amministrativa per l'uso di beni immobili

Art. 61 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali

TITOLO VI

Incarichi professionali

Art. 62 – Incarichi professionali esterni

Art. 63 – Incarichi esterni per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

TITOLO VII

Approvvigionamento di beni e servizi

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 64 - Oggetto

Art. 65 – Campo di applicazione

CAPO II

Attribuzioni e Competenze

Art. 66 - Attribuzioni specifiche del Servizio Appalti e Forniture

Art. 67 – Attribuzioni generiche del servizio Appalti e Forniture

Art. 68 – Attribuzioni specifiche degli altri servizi

CAPO III

Programmazione del fabbisogno

Art. 69 – Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

CAPO IV

Procedure per gli approvvigionamenti

Art. 70 – Archivio articoli ed osservatorio prezzi

Art. 71 – Criteri e modalità di negoziazione

Art. 72 – Contratti quadro

Art. 73 – Beni e Servizi in Economia: tipologia (abrogato da Regolamento per gli affidamenti in economia-delib. C.S. n.109 del 5/6/13)

Art. 74 - Beni e Servizi in Economia: svolgimento della procedura (abrogato - idem come sopra)

Art. 75 - Beni e Servizi in economia: ordinazione e liquidazione (abrogato - idem come sopra)

CAPO V

Esecuzione degli approvvigionamenti

Art. 76 – Ordinativi di esecuzione

Art. 77 – Controllo

Art. 78 – Verifica e liquidazione delle fatture

Art. 79 – Collaudo della fornitura

CAPO VI

Gestione dei beni mobili

Art. 80 – Beni mobili radiati

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 81 – Norme finali

Art. 82 – Disposizione abrogativa

TITOLO I

Disposizioni generali per la disciplina dei contratti e degli appalti

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della normativa vigente e delle disposizioni statutarie, l'attività negoziale del Comune nelle sue varie articolazioni organizzative per l'acquisizione di beni, servizi e forniture.

Art. 2 - Capacità contrattuale

1. L'attività contrattuale del Comune nelle fasi precontrattuali di scelta del contraente e di stipulazione dei contratti si svolge secondo le vigenti procedure ad evidenza pubblica.

2. Il Comune, nella sua attività e nei limiti della legittimazione ad agire a norma del precedente comma, può avvalersi di tutti i tipi di contratto previsti dalla legge; può concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina specifica, per fini meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Determinazione a contrattare

1. Nella determinazione della procedura di contrattazione, così come delle condizioni generali e particolari del contratto, scopo dell'Amministrazione è di assicurare il risultato più vantaggioso in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'imparzialità.

2. Il fine particolare che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base, sono indicati in apposito provvedimento del Dirigente, che deve sempre precedere la stipulazione del contratto.

Art. 4 - Servizio Appalti e Forniture

1. Il Servizio appalti e forniture cura tutti gli adempimenti relativi all'espletamento delle gare pubbliche, d'intesa con il Presidente delle stesse, con particolare riguardo:

a) alla formazione e pubblicazione dei bandi e avvisi di gara;

b) alla diramazione degli inviti di gara nei termini e nelle forme di legge;

c) al deposito della documentazione inerente la gara e all'invio tempestivo di copia

dei capitolati speciali d'appalto e dei documenti complementari richiesti dai concorrenti, ove non debbano essere uniti all'invito, nonché alla sollecita comunicazione agli stessi, su loro domanda, delle informazioni complementari sui capitolati speciali d'appalto, nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla normativa vigente;

d) alle comunicazioni da farsi nei confronti dei candidati e degli offerenti e alla pubblicazione, nei casi prescritti dalla legge, degli avvisi contenenti il risultato delle aggiudicazioni di pubbliche forniture e di appalti di lavori pubblici.

2. Il responsabile del predetto Servizio o funzionario da lui incaricato coadiuva il Presidente di gara nella redazione dei verbali delle gare pubbliche.

CAPO II

Procedure di scelta del contraente

Art. 5 - Metodi di scelta

Per la scelta del contraente il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) o della procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.

SEZIONE 1^

Norme comuni alle procedure di gara

Art. 6 - Bandi

1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, indicati in ordine decrescente di importanza.

Art. 7 - Pubblicità

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e devono essere messi a disposizione delle categorie interessate.
3. Il dirigente, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e presso altri Comuni ed Enti pubblici.
4. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
5. L'esito della gara viene pubblicato sul sito Web del Comune in tutti i casi in cui sul sito sia stato pubblicato il relativo bando.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione

1. L'amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.

Art. 9 - Documentazione dei requisiti

1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previste dalla normativa. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dalla medesima normativa.
2. Salvo la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati e salve diverse disposizioni di legge, all'aggiudicatario può essere richiesta in qualsiasi fase della procedura la presentazione della documentazione in originale o in copia autenticata.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d'appalto a mezzo pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti deve essere documentato ove richiesto, tramite:
 - a) idonee dichiarazioni bancarie;
 - b) bilanci o estratti dei bilanci;
 - c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.
4. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei dall'Amministrazione.
5. E' ammessa l'integrazione della documentazione presentata.

Art. 10 - Cause di esclusione

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

Art. 11 - Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione

1. Le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale sono di competenza dei dirigenti.
2. Al dirigente responsabile del servizio interessato, d'intesa con il responsabile del Servizio Appalti e Forniture compete in particolare la sottoscrizione del bando, la formazione dell'elenco dei soggetti da invitare alle gare, la sottoscrizione della lettera di invito ed eventualmente del capitolato, come pure la Presidenza della gara.
3. L'intesa, di cui al comma precedente, si esplica attraverso una preventiva verifica di legittimità ed omogeneità degli atti relativi alle procedure di gara.

Art. 12 - Commissione Giudicatrice - Nomina, composizione ed ordine dei lavori

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una commissione, questa è presieduta, di norma, dal dirigente responsabile del servizio interessato.
2. Alla nomina della Commissione, che deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, provvede il Dirigente responsabile del servizio interessato, nonché Presidente di gara.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto dell'appalto. La Commissione è assistita dal segretario verbalizzante.
4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La

scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.

5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.

6. La Commissione determina i criteri di valutazione, quando non siano fissati dettagliatamente nel capitolato speciale, nel bando o avviso di gara.

La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo "plenum".

7. Il Presidente di gara procede, in seduta pubblica, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione prescritta per l'ammissione alla gara dal bando o avviso di gara e dalla lettera invito.

Pure in seduta pubblica provvede all'apertura delle offerte economiche.

Gli offerenti vengono informati del giorno, ora e luogo in cui la commissione si riunisce in seduta pubblica per l'espletamento delle suddette formalità.

8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Il Presidente cura che lo svolgimento della gara avvenga nel rispetto dei documenti di gara e delle disposizioni relative all'espletamento delle gare pubbliche. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, opportunamente motivata, ed alla formulazione della proposta conclusiva.

9. Dei lavori della Commissione giudicatrice viene redatto apposito verbale corredata della graduatoria e delle relative motivazioni, che viene trasmesso al dirigente di Settore competente per materia, per l'approvazione e gli adempimenti conseguenti.

Art. 13 - Chiariimenti ed integrazioni

1. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte il Presidente di gara o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 14 - Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono di norma aggiudicati al massimo ribasso.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.

5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

SEZIONE 2[^]

Offerte

Art. 15 - Contenuto delle offerte

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque avversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

Art. 16 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.

2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mezzo posta o recapito autorizzato o consegna a mano, in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.

3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

Art. 17 - Offerte anormalmente basse

1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell'Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della compatibilità con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria-, alle condizioni di favore di cui gode l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o ad altri elementi rilevanti.

Art. 18 - Offerta incongrua

1. L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal Presidente o dalla Commissione giudicatrice, nei casi in cui sia stata costituita. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.

Art. 19 - Unica offerta

1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e di appalto concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.
3. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.

CAPO III

Procedura aperta: pubblico incanto

Art. 20 - Pubblico incanto

1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale del pubblico incanto:
 - a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
 - b) per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l'oggetto dell'appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
 - c) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
 - d) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 21 - Metodo di aggiudicazione

1. Salvo che, per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, il Comune adotta, di norma, il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.

Art. 22 - Svolgimento della gara

1. Il pubblico incanto, con il metodo di aggiudicazione di cui al precedente art. 21, deve essere esperito in luogo aperto al pubblico davanti al Presidente, assistito dal Responsabile del Servizio Appalti e Forniture, o da funzionario delegato, in possesso di competenza giuridico-amministrativa, con funzioni di Segretario verbalizzante e con la presenza di due testimoni scelti nell'ambito dell'Amministrazione.
2. Tutte le funzioni che, in base alla normativa vigente, sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente.
3. Delle operazioni di gara viene redatto verbale firmato dal Presidente, dai due testimoni e dal segretario verbalizzante.

CAPO IV

Procedure ristrette: licitazione privata e appalto concorso

Art. 23 - Licitazione privata

1. Il Comune si può avvalere della procedura di selezione di licitazione privata nell'ambito della normativa di riferimento.

Art. 24 - Appalto concorso

1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto-concorso.

2. Le offerte vengono giudicate da una commissione nominata dal Presidente di gara e composta come previsto dal precedente art.12, commi 1, 3 e 4.

3. La Commissione giudicatrice propone al Presidente di gara l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.

Art. 25 - Modalità di scelta delle ditte da invitare

1. Delle operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente del Servizio/Settore interessato e da due testimoni.

Art. 26 - Lettera di invito

1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

Art. 27 - Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso.

Svolgimento

1. Qualora sia prevista l'aggiudicazione al massimo ribasso, l'operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica dal Presidente - di norma il dirigente responsabile del servizio - con l'assistenza del segretario verbalizzante, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.

2. In particolare si procede:

- a) all'esame dei plachi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di invito;
- b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti, quando la loro mancata presentazione sia prevista a pena di esclusione;
- c) all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi.

3. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso.

Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, dispone un esperimento di miglioria tra i concorrenti presenti.

In assenza dei concorrenti interessati si procede al sorteggio.

4. Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.

5. Delle operazioni e dell'avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti.

6. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai due testimoni e dal segretario verbalizzante.

Art. 28 - Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento

1. Qualora sia prevista l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione da parte dell'organo competente avviene su proposta della Commissione giudicatrice.

2. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.

Art. 29 - Procedura per l'appalto concorso

1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la licitazione privata dal precedente articolo 28.
2. Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione può rinegoziare con l'aggiudicatario le condizioni di contratto per ottenere condizioni più favorevoli.
3. Sono salve le disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.

CAPO V

Procedura negoziata: trattativa privata

Art. 30 - Condizioni, motivazioni e procedimento

1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

2. Nella determinazione a contrattare deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

3. Salvo la normativa comunitaria e di recepimento, nonché salve apposite disposizioni di legge, può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara uffiosa;

d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;

e) quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca;

f) qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall'Amministrazione;

g) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;

h) qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto;

i) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;

l) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati, nonché per l'acquisizione di servizi o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l'offerta e le relative condizioni;

m) per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati;

n) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione;

o) per l'impossibilità di predeterminare le specifiche dell'appalto tramite un capitolo speciale o di fissare preliminarmente un prezzo, purché la trattativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.

4. Salve le ipotesi previste alle lettere b), d), e), f), g), h), i), l) e m) del comma 2 del presente articolo, la trattativa privata deve essere preceduta da gara uffiosa, sempre che l'urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l'esperimento della stessa.

5. La scelta delle ditte da invitare alla gara uffiosa viene in tal caso effettuata dal dirigente del Servizio competente. Il numero delle ditte non deve essere inferiore a tre, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero. In quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.

6. Le ditte vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle di documentata capacità, che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione o, comunque, tra le ditte idonee presenti sul mercato.

7. L'invito alla gara uffiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

8. Qualora ciò sia previsto nella lettera di invito le offerte possono essere trasmesse all'Amministrazione anche tramite forme di trasmissione telematica con accesso protetto.

9. La gara uffiosa si svolge in seduta pubblica davanti al dirigente del settore competente e a due testimoni scelti nell'ambito dell'ufficio.

10. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale firmato dal dirigente e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.

11. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il dirigente lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 12.

12. Il Comune - nel rispetto della par condicio dei concorrenti - può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell'offerta.

13. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.

14. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici.

CAPO VI

Attività connesse a quella contrattuale

Art. 31 - Indagine di mercato

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può precedersi ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'eseguibilità e i

caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.

Art. 32 - Gara esplorativa

1. E' in facoltà del Comune, sia al fine di valutare le disponibilità del mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati - che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l'interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti - a formulare offerte e suggerimenti in merito all'oggetto contrattuale precisato nel bando.
2. Il bando e/o la lettera di invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono altresì precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.

CAPO VII

Concorso di idee

Art. 33 - Concorso di idee

1. Il Comune bandisce, con deliberazione della Giunta Comunale, un concorso pubblico disciplinato con apposito bando quando intende acquisire soluzioni riguardanti lo studio di problemi che per loro natura consentano varie possibilità di impostazione, ovvero la ideazione di determinate opere artistiche o che richiedano specifiche competenze tecnico-artistiche.
2. In tali casi i concorrenti sono chiamati a presentare idee e proposte mediante un progetto preliminare costituito da una relazione e da disegno o bozzetti.
3. Il bando stabilisce i premi assegnabili secondo la graduatoria, e può prevedere l'eventuale rimborso delle spese e l'assegnazione di una quota del montepremi, fino alla metà del suo ammontare, da dividersi in parti uguali fra i progetti ritenuti meritevoli di particolare riconoscimento, su proposta della Commissione giudicatrice, ove il concorso si concluda senza graduatoria di merito e senza vincitore, per mancanza di progetti idonei.
4. Per la formazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione giudicatrice.
5. Sono salve le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici in materia di concorso di idee e concorsi di progettazione.

TITOLO II

Disposizioni speciali

CAPO I

Sponsorizzazioni

Art. 34 - Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni o attività culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni devono essere in conformità al regolamento approvato con delibera di C.C. n. 50 del 27.06.2003.

4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine ai fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

CAPO II

Servizi socio sanitari ed educativi

Art. 35 – Convenzioni per l'affidamento dei Servizi socio sanitari ed educativi – Requisiti di ammissibilità.

1. Il Comune al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali definisce i servizi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17 e ne dà informazione a mezzo di pubblico avviso con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature.

Nelle convenzioni dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse in conformità a quanto previsto nel comma 3 dell'art. 83 del Regolamento di attuazione della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

2. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore e i soggetti con finalità di lucro che operino nell'ambito dei servizi alla persona.

Ai fini del presente regolamento sono soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) le organizzazioni di volontariato;
- g) gli oratori;
- h) altri soggetti senza scopo di lucro.

I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine saranno sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Il Comune, al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi, privilegia forme di aggiudicazione o negoziali che maggiormente consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa scegliendo, ove possibile, il ricorso all'appalto concorso quale modalità prioritaria per l'affidamento dei servizi a soggetti terzi.

3. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- ❖ iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

- ❖ fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- ❖ solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- ❖ esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni;
- ❖ presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- ❖ applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- ❖ impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

4. Al fine della aggiudicazione delle gare di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 23 lett. B) del D. Lgs. n. 157/95 e successive modificazioni, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definito dall'art. 34 della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17, escludendosi il ricorso al criterio del massimo ribasso.

Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Comune tiene conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso e comunque non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

Per la determinazione del costo minimo delle prestazioni da affidare, il Comune, per il calcolo del costo del personale dovrà fare riferimento esclusivo ai contratti nazionali di categoria, e verificare nella procedura di valutazione delle proposte pervenute il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 novembre 2000 n. 327, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:

- ✓ **qualità organizzativa dell'impresa**, articolata in: presenza di sedi operative nell'ambito territoriale in cui si svolge il servizio, dotazione strumentale, capacità di contenimento del turn-over degli operatori, strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi, formazione qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio, capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali, adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti;
- ✓ **qualità del servizio**, articolata in: esperienze e attività documentate sul territorio, capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, capacità progettuale, innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti, modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza;
- ✓ **qualità economica**, intesa come eventuale compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture.

Art. 36 – Attività di vigilanza e controllo

In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi sociali – comunque acquisiti da soggetti terzi – sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in

termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune titolare del servizio a livello di ambito territoriale.

1. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
2. Nel caso di servizio, la cui durata è inferiore o pari ad un anno, le verifiche ispettive dirette al controllo di regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali, avranno scadenza trimestrale. Al termine di ciascuna verifica dovrà essere stilato apposito verbale sottoscritto dalle parti.
3. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le suddette verifiche ispettive avranno scadenza semestrale. Al termine di ciascuna verifica dovrà essere stilato apposito verbale sottoscritto dalle parti.
4. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.
5. Qualora a seguito delle verifiche periodiche, si riscontri il mancato rispetto di tutti gli obblighi contrattuali da parte del soggetto che si è aggiudicato il servizio, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga efficace il ricorso alla esecuzione in danno secondo quanto previsto dalla normativa civilistica.

Art. 37 – Convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle socio sanitarie ed educative

L'Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie – a cooperative sociali, il cui scopo è quello dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.

1. L'Amministrazione può, altresì, affidare alle cooperative sociali iscritte all'albo regionale la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Le convenzioni con le cooperative, per le finalità previste dal presente articolo, possono prevedere l'eventuale concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

TITOLO III

Contratti in generale

Art. 38 - Adempimenti connessi alla normativa antimafia

1. La stipulazione dei contratti di importo superiore a quello fissato dalla legge, è subordinata rispettivamente all'acquisizione di autocertificazione, alla verifica della inesistenza di comunicazioni della Prefettura o di segnalazioni equivalenti, acquisite anche in via informatica, o all'acquisizione di apposite informazioni del Prefetto, secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Art. 39 - Contenuto del contratto

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Il dirigente competente alla stipulazione può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.

3. Elementi essenziali del contratto sono:

- a) individuazione dei contraenti;
- b) oggetto del contratto;
- c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- d) importo contrattuale;
- e) modalità e tempi di pagamento;
- f) durata del contratto;
- g) spese contrattuali e oneri fiscali.

4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
- b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
- d) regolamentazione subappalto e subcontratto;
- e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
- f) aumento della prestazione;
- g) proroga, rinnovo;
- h) revisione prezzi;
- i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
- j) eventuale clausola compromissoria;
- k) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
- l) elezione del domicilio;
- m) foro esclusivo di Barletta;
- n) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.

5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il dirigente ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.

Art. 40 - Stipulazione e forma del contratto

1. Il contratto, in forma pubblica amministrativa, è stipulato dal dirigente competente per materia.

2. Nel caso di contratti preceduti da pubblica gara o qualora la legge lo richieda la stipulazione ha luogo per atto pubblico.

3. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte e nelle altre forme previste dalla normativa ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio se il contraente è una ditta commerciale, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici, qualora il valore dello stesso non sia superiore a €.25.000,00.

4. Alla rogazione dei contratti stipulati in forma pubblica provvede il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.

5. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.

6. La stipulazione deve aver luogo nel più breve tempo possibile, ed entro 10 giorni dalla comunicazione fatta in ordine alla stipulazione il contraente deve provvedere al versamento delle spese contrattuali, alla costituzione del deposito cauzionale, ove previsto, e alla produzione dell'ulteriore documentazione eventualmente necessaria. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.

Art. 41 - Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertorazione, conservazione dei contratti

1. I contratti vengono registrati nel Repertorio, tenuto dal Segretario Generale ,in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Ai contratti stipulati dal Comune, vengono applicati i diritti di segreteria nella misura prevista dalla legge, che sono posti a carico della controparte. Per ciascun contratto stipulato, al Segretario Generale del Comune sono riservati i diritti di rogito come previsto dalle disposizioni legislative, mentre al personale adibito all'Ufficio Contratti sono erogati i diritti di scritturazione.

3. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. Nei contratti d'appalto sono a carico dell'appaltatore anche le spese di registrazione.

4. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.

5. Gli originali dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono conservati presso l'Ufficio Contratti, che provvede a trasmetterne copia all'ufficio proponente nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

6. Sul registro degli atti non soggetti ad iscrizione nel repertorio degli atti pubblici, istituito con determinazione dirigenziale n. 1081 del 26.06.2003,vengono annotati, giorno per giorno, per ordine di numero, con l'indicazione delle parti contrattuali, della data e del luogo di sottoscrizione, nonché della natura e del contenuto esclusivamente gli atti negoziali non soggetti ad obbligo di iscrizione nel repertorio. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: gli atti sottoscritti presso studi notarili o sedi di altri enti pubblici, atti di trascrizione, convenzioni urbanistiche, polizze assicurative, protocolli d'intesa.

Art. 42 - Revisione prezzi

1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.

Art. 43 - Cauzione

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione comunale, da prestarsi anche a mezzo di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.

2. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.

3. La misura della cauzione è commisurata di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo.

4. La definizione dell'importo della cauzione, l'incameramento e lo svincolo sono di competenza del dirigente responsabile del settore/servizio interessato. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a lavori, servizi e forniture già eseguiti.
5. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l'oggetto della prestazione.

Art. 44 - Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 45 - Subappalto e cessione del contratto

1. Salvo la normativa in materia di lavori pubblici, il subappalto è autorizzato, previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore, nei limiti consentiti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.
4. È vietata la cessione del contratto.

Art. 46 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 47 - Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell'Amministrazione.
3. Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si può procedere alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.

Art. 48 - Responsabilità

1. Il Dirigente che stipula il contratto è responsabile della corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.

Art. 49 - Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione sull'atto di liquidazione del dirigente responsabile del settore/servizio interessato.

Art. 50 - Inadempimento e risoluzione del contratto

1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Dirigente preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto e/o nel capitolato, il Dirigente ha l'obbligo di applicare le sanzioni previste.

3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, vengono sottoposti al Dirigente del settore interessato per i provvedimenti più opportuni.

4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Dirigente, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e qualora questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto o, se ciò, per le implicazioni che può comportare, non rientri nella propria competenza, propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

Art. 51 - Proroghe e rinnovi contrattuali

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti.

2. Il rinnovo è consentito se previsto nel contratto originario ed è comunque preceduto dall'accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

3. Il rinnovo è ammesso esclusivamente ai medesimi patti e condizioni del contratto originario e può avvenire anche più di una volta, per un massimo di tre anni complessivi dalla conclusione del primo contratto. Salvo diversa previsione del contratto originario in sede di rinnovo è ammessa la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente. E' ammessa la proroga contrattuale, di norma prevista nell'originario contratto, per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.

TITOLO IV

Norme per la vendita degli immobili comunali

Art. 52 - Norma introduttiva

1. Le norme che seguono disciplinano, ai sensi di legge, l'alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, anche in deroga alle norme di cui alla legge 24/12/1908, n° 783, e successive modificazioni, nonché al Regolamento approvato con R.D. 17/6/1909, n° 454.

Art. 53 - Beni da alienare

1. I beni da alienare sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria sulla base di una perizia di larga massima.

Art. 54 - Individuazione del valore base di vendita

1. Il valore base di vendita dell' immobile è determinato, con apposita perizia estimativa resa dal Settore competente o da un esperto esterno all'uopo incaricato, e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. Il prezzo di cessione non potrà, comunque, essere inferiore al valore netto contabile iscritto in bilancio.

2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:

a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;

b) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio nazionale o regionale, locale e particolare al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica.

3. Al prezzo di stima così determinato sono aggiunte:

a) le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, etc.);

b) le spese di pubblicità dell'alienazione. Il totale costituisce il prezzo base di vendita al netto dell'I.V.A., se dovuta.

4. Il prezzo base di vendita degli immobili sui quali siano già pervenute offerte per iniziativa dei privati non può essere comunque inferiore al miglior prezzo offerto aumentato degli importi di cui al comma precedente.

Art. 55 - Beni vincolati

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è preceduta, ovvero espressamente subordinata all'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

Art. 56 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita, e il contratto dovrà essere notificato nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

Art. 57 - Procedure di vendita

1. Alla vendita dei beni immobili, con rogito notarile, si procede mediante:

a) asta pubblica;

b) trattativa privata previo esperimento di gara uffiosa;

c) trattativa privata diretta, in connessione al grado di appetibilità del bene e con le procedure di cui agli articoli seguenti.

Art. 58 - Asta pubblica

1. È adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è riconducibile, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.

2. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, tenendo conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.

3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali di diffusione nazionale, eventuale apertura di siti Internet, pubblicazione nella G.U. dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, nel B.U.R., all'Albo Pretorio e all'Albo e dei Comuni limitrofi, e in altri sistemi informativi a carattere nazionale.

4. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere comunque inferiore ai 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso d'asta.
5. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
6. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara ed è fatta dal Dirigente competente, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
7. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari; tale svincolo avviene nella stessa giornata per i concorrenti presenti.
8. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto; è data facoltà all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione, costituita in numerario.
9. Il contratto è stipulato nel termine di 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto.

TITOLO V

Locazione, affitto e concessione amministrativa di beni immobili

Art. 59 - Locazioni ed affitti. Scelta del contraente

1. I contratti con i quali l'Amministrazione Comunale assume o concede in locazione od in affitto i beni immobili sono, di norma, affidati mediante il ricorso al sistema del pubblico incanto o della licitazione privata nel caso di contratti attivi che rivestono particolare importanza o valore.

Art. 60 - Concessione amministrativa per l'uso di beni immobili

1. I beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli articoli 822 e 823 del Codice Civile, possono essere concessi in uso a terzi, ai sensi dell'art. 838 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finchè permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, mediante concessione amministrativa.
2. I beni del demanio comunale destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune soltanto con provvedimenti di diritto pubblico mediante concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
3. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata, ricorrendone i presupposti, nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
 - l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
 - la durata della concessione, comunque, non superiore ad anni trenta, potrà essere revocata per ragioni di pubblico interesse.

Art. 61 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali

1. Nella stipula dei contratti, per la locazione, l'affitto o la concessione di beni immobili, il canone da corrispondere al Comune è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di

caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata dal Settore Patrimonio, che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene;
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;
- c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni ed ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
- d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

2. La Giunta Comunale, per quanto concerne i locali ad uso commerciale, ha la facoltà di ridurre il canone come sopra determinato, fino ad una riduzione massima del 20%, quando ciò sia reso necessario ed opportuno al fine di promuovere lo sviluppo di una determinata zona ovvero al fine di incentivare attività marginali bisognose di tutela. In tal caso l'assegnazione viene effettuata a seguito di procedura a evidenza pubblica che disciplina, mediante apposito bando, i criteri per la formulazione della graduatoria dei soggetti interessati alla stipulazione del contratto.

TITOLO VI

Incarichi professionali

Art. 62 - Incarichi professionali esterni

1. La Giunta Comunale, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o con altro Provvedimento può prevedere incarichi esterni per l'esecuzione di attività predeterminate che esulano dai compiti ordinari o che richiedano, per la loro realizzazione, particolari e specifiche professionalità non previste nell'organico dell'Ente.

2. Con propria determinazione, osservate le prescritte procedure e previo esame ed istruttoria, il Dirigente responsabile del procedimento di spesa provvede ad affidare il suddetto incarico a persone, enti o società esterne, secondo il criterio della professionalità.

3. L'incarico deve assumere la forma della convenzione, nella quale sono indicati, a pena di nullità:

- a) l'esatto oggetto dell'incarico;
- b) il tempo necessario al compimento dell'incarico, con eventuale possibilità di proroga;
- c) la misura del compenso, i criteri di erogazione dello stesso nonché le penalità da applicarsi in caso di mancato o parziale assolvimento;
- d) i meccanismi di controllo atti a comprovare il completo assolvimento dell'incarico;
- e) la possibilità di avvalersi o meno delle strutture comunali per l'assolvimento dell'incarico.

4. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per le quali occorre fare riferimento alle disposizioni di legge in vigore, nonché a quelle contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

5. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi che vengono conferiti in base alla tariffa professionale per rappresentare e difendere il Comune nelle vertenze giudiziarie, per il collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche e per il collaudo di speciali forniture e quegli incarichi da conferire per la redazione di specifici pareri tecnicolegali.

Art. 63 - Incarichi esterni per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Il ricorso a professionalità esterne è consentito solo ed esclusivamente nel caso in cui il Comune non disponga all'interno, di personale idoneo o sufficiente, ovvero quando la prestazione professionale richiesta non rientri nelle competenze specifiche del personale degli uffici.

2. La procedura di affidamento dell'incarico è di competenza dei Dirigenti, secondo quanto previsto al Titolo I del presente Regolamento.
3. Il ricorso a professionalità esterne è possibile nel caso di carenza di organico oppure nel caso di progetti di speciale complessità, tali da richiedere l'apporto di una pluralità di competenze.
4. Viene in tal caso prevista la seguente procedura:
 - a) Accertamento e certificazione del Responsabile del Procedimento, circa la sussistenza delle condizioni (carenza di organico, progetti di speciale complessità), che rendono inopportuno il ricorso alle strutture interne e rendono necessario il ricorso a professionisti esterni;
 - b) Proposta al Servizio Appalti, da parte del Dirigente del Settore Tecnico competente, previo visto di congruità del Direttore Generale, di avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico;
 - c) Attivazione da parte del Servizio Appalti, della relativa procedura, diversificata in base all'importo delle competenze.
5. Per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro, si procede mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed invio agli Ordini Professionali, di un apposito "Avviso" per la formazione di un elenco di professionisti.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa espresso rinvio alle procedure previste e regolamentate nella legge quadro in materia di lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

TITOLO VII

Approvvigionamento di beni e servizi

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 64 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina l'attività negoziale del Comune in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

Art. 65 - Campo di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Titolo hanno validità di carattere generale e sono pertanto vincolanti:
 - a. per il Servizio Appalti e Forniture competente in linea generale nella materia;
 - b. per gli altri Servizi cui sono demandate attribuzioni specifiche per l'acquisizione di beni e servizi;

CAPO II

Attribuzioni e Competenze

Art. 66 - Attribuzioni specifiche del Servizio Appalti e Forniture.

L'attività negoziale relativa alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguitamento di economie di scala, è direttamente attribuita al Servizio Appalti e Forniture al quale competono, pertanto, di norma, in via esclusiva tutte le negoziazioni relative ad approvvigionamenti di beni e servizi di natura orizzontale necessari al funzionamento dell'intera amministrazione comunale relative a:

- a) acquisti di mobili, arredi, attrezzature, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici;
- b) acquisti di materiale di cancelleria, carta, stampati;
- c) acquisti di articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico in conformità al vigente regolamento;

- d) acquisto di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio e spese di manutenzione per tutti i veicoli dell'amministrazione;
- f) servizio di facchinaggio e traslochi;
- g) servizio di manutenzione arredi e attrezzature;
- h) acquisti e/o noleggi fotocopiatrici;
- i) acquisti e/o noleggio veicoli in generale;
- j) assicurazioni a copertura di tutti i rischi dell'amministrazione;
- k) servizio mensa dipendenti comunali; e in via generale a qualsiasi altro approvvigionamento di carattere trasversale indispensabile per il funzionamento di tutti i servizi interni dell'Amministrazione comunale.

2. Al Servizio Appalti e Forniture competono inoltre:

- a. la rilevazione sistematica dei prezzi di mercato per l'aggiornamento dell'archivio articoli;
- b. la predisposizione di capitolati-tipo ai quali si attengono i Servizi e le Circoscrizioni per le negoziazioni loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;
- c. la cessione e rottamazione dei beni mobili radiati;
- d. l'eventuale vendita di beni mobili di proprietà dell'amministrazione ivi compresi i beni mobili registrati.

Art. 67 - Attribuzioni generiche del Servizio Appalti e Forniture

1. Il Servizio Appalti e Forniture , oltre all'espletamento delle funzioni specifiche individuate nel precedente art.66, è competente a fornire, su richiesta, supporto consulenziale agli altri Servizi per le negoziazioni di loro competenza, così come definite al successivo art. 68.

Art. 68 - Attribuzioni specifiche degli altri Servizi

1. I Servizi diversi dal Servizio Appalti e Forniture sono competenti per le negoziazioni, relative all'acquisizione di beni e servizi specifici della propria attività e non aventi le caratteristiche di omogeneizzazione e standardizzazione di cui al comma 1 del precedente art. 66.

CAPO III

Programmazione del fabbisogno

Art. 69 - Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

1. Ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio, i dirigenti responsabili di servizio debbono trasmettere al Servizio Appalti e Forniture , entro il giorno 30 settembre di ogni anno:

- le esigenze relative al fabbisogno di beni o servizi di cui al precedente art. 66, 1° comma, contenenti le indicazioni seguenti:

- a. requisiti qualitativi degli articoli, con eventuale ricorso agli allegati tecnici, evidenziandosi se trattasi di forniture già precedentemente acquisite ovvero di nuovi beni o servizi;
- b. le quantità occorrenti con riferimento ad un arco temporale annuale;
- c. i tempi di utilizzo ed ogni altra informazione pertinente la negoziazione;
- d. il codice di intervento del bilancio e del capitolo del PEG con i relativi oggetti (in particolare per contratti quadro).

- le esigenze relative alla dotazione ovvero al rinnovo di arredi e attrezzature.

2. Qualora le previsioni di cui al comma precedente siano superiori ai consumi riferibili all'esercizio finanziario in corso , debbono essere indicati i motivi dell'aumento. Tali previsioni debbono essere motivate analiticamente e contenere tutti gli elementi necessari per individuarne le caratteristiche e motivarne il costo ai fini dell'inserimento in bilancio della relativa previsione di spesa.

CAPO IV

Procedure per gli approvvigionamenti

Art. 70 - Archivio articoli ed osservatorio prezzi

1. I singoli articoli - beni o servizi - sono individuati mediante la strutturazione a diversi livelli dei gruppi merceologici secondo uno schema di classificazione che costituisce la base di riferimento per i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli approvvigionamenti. Per ciascun articolo sono indicati: le quotazioni rilevate, i prezzi effettivi risultanti dalle forniture piu' recenti e, ove possibile, i dati tecnici caratteristici al fine di poter permettere il confronto e la lettura comparativa dei prezzi.

2. Il Servizio Appalti e Forniture cura in via continuativa l'osservazione e la rilevazione degli andamenti delle quotazioni di mercato inerenti gli articoli codificati e quelli simili che possono formare oggetto di negoziazione da parte del Comune. L'osservazione - effettuata avvalendosi, se del caso, anche di ditte specializzate - si basa sulle pubblicazioni di Enti e istituzioni di categoria, sulle informazioni reperibili presso altri Enti pubblici significativi, sulle segnalazioni provenienti da Settori/Servizi interessati, nonché dai fornitori effettivi e potenziali.

3. Relativamente alle forniture di servizi, l'unità elementare di osservazione dei prezzi è indicativamente costituita dalla singola tipologia di prestazione. Qualora la prestazione abbia per oggetto la messa a disposizione di beni strumentali, e' necessario configurare attendibilmente il prezzo di mercato e la vita utile normale dei medesimi.

4. I dati tecnici ed economici costituenti l'archivio articoli e l'osservatorio prezzi sono consultabili, quale banca dati tenuto dal Servizio appalti e Forniture, da parte dei Settori/Servizi secondo modalità da concordare con il Dirigente del Servizio.

Art. 71 - Criteri e modalità di negoziazione

1. La scelta del contraente deve avvenire attraverso procedimenti disciplinati nella parte generale del presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 72 - Contratti quadro

1. Per conseguire gli obiettivi di massima economicità nelle forniture a carattere ripetitivo, i contratti possono essere stipulati, in rapporto alla natura dei beni e servizi e nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente normativa, nella forma di contratti quadro o di convenzioni.

2. Il contratto quadro definisce, anche mediante allegati, le caratteristiche merceologiche dei singoli articoli, i prezzi unitari, l'importo globale (da intendersi quale massimo), la validità nel tempo, le date di consegna delle quantità, stimate, suddivise per lotti. Esso dà luogo all'emissione di successivi ordini di consegna nei quali vengono preciseate le quantità richieste per i singoli lotti, la destinazione e ogni ulteriore elemento utile per l'esecuzione.

3. Nel caso di contratti quadro si assume l'importo massimo pattuito per la fornitura quale riepilogativo degli importi previsti da tutte le funzioni utilizzatrici (Settori/Servizi) alle quali viene singolarmente riferito l'impegno di spesa di propria spettanza.

4. I Servizi aderenti agli accordi quadro accederanno direttamente al relativo contratto con emissione diretta degli ordinativi di spesa e conseguente liquidazione della relativa fattura sui propri fondi di bilancio.

Art. 73 – Beni e Servizi in Economia: tipologia

(abrogato da Regolamento per gli affidamenti in economia-delib. C.S. n.109 del 5/6/13)

1 È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia fino ad un importo di Euro 5.000,00 (Iva esclusa) per i seguenti beni e servizi:

- a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- e) rilegatura di libri e pubblicazioni;
- f) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- g) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- j) spese di rappresentanza;
- k) spese per cancelleria, vestiario, beni per l'igiene e la pulizia, beni alimentari, beni mobili in genere necessari al funzionamento dell'Ente, assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- l) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
- m) fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- o) polizze di assicurazione;
- p) mobili, arredi, attrezzature, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici;
- q) veicoli in genere, automobili, ciclomotori;
- r) strumenti e prodotti sanitari;
- s) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico;
- t) servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza, servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa;
- u) servizi relativi all'istruzione e agli asili nido, servizi sociali, assistenziali e culturali, ricreativi e sportivi;
- v) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- w) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- x) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- v) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

z) pulizia, derattizzazione, disinfezione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

aa) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

bb) acquisizione di beni e servizi nelle misura strettamente necessaria, nelle more disvolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto;

cc) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali che per loro natura non possono essere acquisiti con le normali procedure di gara.

2. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente articolo. L'ufficio o struttura richiedente deve attestare che la richiesta esaudisce completamente e definitivamente il bisogno quantomeno per l'esercizio in corso.

3. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», dal responsabile del servizio interessato.

4. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Art. 74 - Beni e Servizi in Economia: svolgimento della procedura

(abrogato da Regolamento per gli affidamenti in economia-delib. C.S. n.109 del 5/6/13)

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto telegramma, telefax, servizi informatici ecc. deve contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

3. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

4. E' consentita l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta con un solo fornitore per forniture e/o servizi di importo stimato non superiore a Euro 200,00.

5. E', inoltre, consentita l'acquisizione di un solo preventivo per forniture e/o servizi di importo non superiore a Euro 1.000,00 con esclusione dell'IVA, nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero quando la natura degli stessi renda antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre procedure. Il suddetto limite è elevato a 2.000,00 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

6. Deve essere in ogni caso valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato.

Art. 75 – Beni e Servizi in economia: ordinazione e liquidazione

(abrogato da Regolamento per gli affidamenti in economia-delib. C.S. n.109 del 5/6/13)

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da scrittura privata oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

CAPO V

Esecuzione degli approvvigionamenti

Art. 76 - Ordinativi di esecuzione

1. Le forniture e le prestazioni sono disposte mediante gli appositi ordinativi redatti su moduli contenenti la quantità e la qualità dei beni o servizi cui si riferiscono e le condizioni essenziali alle quali le stesse debbono essere eseguite.
2. Sull'ordinativo viene precisato se la fornitura o prestazione deve essere eseguita presso il Servizio Appalti e Forniture o direttamente presso il Settore/Servizi interessati. Quando la fornitura debba essere ripartita fra più settori, l'ordinativo deve indicare la quantità da consegnare a ciascuno di essi.
3. Per le forniture e prestazioni disposte direttamente a favore dei Settori/Servizi comunali il Servizio Appalti e Forniture fa pervenire agli stessi copia dell'ordinativo emesso per i dovuti controlli.

Art. 77 - Controllo

1. La regolarità di esecuzione delle forniture e prestazioni viene accertata dal Servizio Appalti e Forniture salvo che le stesse siano state effettuate, in conformità a quanto stabilito nell'ordinativo, direttamente al Settore od ai Settori/Servizi destinatari, nel qual caso compete ai relativi responsabili disporre tale accertamento.
2. Il dirigente del Servizio Appalti e forniture, od i responsabili dei Settori/Servizi interessati attestano, con annotazione firmata in calce all'ordinativo o al documento di trasporto, la regolare esecuzione della fornitura o prestazione, in rapporto alla quantità e qualità dei beni e servizi forniti ed alla loro corrispondenza alle caratteristiche convenute. Tale attestazione deve pervenire al Servizio Appalti e Forniture entro 7 giorni dal ricevimento della merce o dall'esecuzione della prestazione.
3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore. Ove la contestazione avvenga da parte del responsabile del Settore/Servizio, questo ne rimette copia al dirigente del Servizio Appalti e Forniture affinchè valuti le eventuali azioni da intraprendere.
4. Le forniture di arredi, macchine, strumenti ed altri beni che incrementano il patrimonio sono trasmesse dal Servizio Appalti e Forniture all'Economista Comunale che ne curerà la registrazione nell'inventario dei beni mobili.

Art. 78 - Verifica e liquidazione delle fatture

1. Le ditte fornitrice debbono trasmettere le fatture al Servizio Appalti e Forniture facendo riferimento all'ordinativo ed allegando copia dello stesso e della bolla di consegna. Per ogni fattura ricevuta il Servizio Appalti e Forniture provvede ai seguenti adempimenti:
 - controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti; accerta la corrispondenza alle forniture prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite, acquisendo a tal fine attestazione da parte dell'ufficio/struttura che riceve la fornitura/prestazione;
 - accerta che siano stati applicati i prezzi convenuti;
 - verifica la regolarità dei conteggi e la corretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
 - applica eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni di altri impegni contrattualmente assunti;

- regola con i fornitori ogni eventuale contestazione;
- certifica mediante annotazione apposta sulla fattura e firmata dal dirigente del servizio l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di liquidazione sopra previsti e determina l'importo dovuto dal Comune.

Art. 79 - Collaudo della fornitura

1. Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere tecnico e merceologico, l'amministrazione può disporre il collaudo, che può essere affidato ad un funzionario dipendente che ha diretto o sorvegliato l'esecuzione della fornitura o prestazione, o ad un tecnico estraneo all'ente.

CAPO VI

Gestione dei beni mobili

Art. 80 - Beni mobili radiati

1. Al Servizio Appalti e Forniture compete, in via esclusiva, disporre per la destinazione dei beni mobili radiati secondo le opportunità ravvisabili sul mercato e considerato anche il valore residuo dei medesimi.

2. Sono esperibili i provvedimenti alternativi di:

- asta pubblica, per la vendita in blocco;
- trattativa privata, previa adeguata informazione con esposizione al pubblico in uffici comunali per vendite in cui si presume di realizzare modeste entrate;
- convenzione con aziende di rottamazione;
- cessione gratuita ad associazioni e fondazioni non lucrative;
- rottamazione diretta;
- altre procedure da stabilirsi caso per caso in relazione alla particolare fattispecie di beni da eliminare.
 - l'alienazione dei beni radiati contestualmente a nuove acquisizioni.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 81 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Si osservano, per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, oltre alle norme di diritto comune di volta in volta applicabili nello specifico Regolamento di interessi oggetto del contratto, le disposizioni della legge e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato compatibili con l'ordinamento comunale e le altre leggi e disposizioni regolamentari relative ai contratti pubblici, agli appalti di lavori pubblici, agli appalti pubblici di forniture ed alle concessioni di beni e servizi pubblici, nonché le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

3. Della entrata in vigore è data notizia mediante affissione per giorni quindici di apposito avviso all'Albo Pretorio.

Art. 82 – Disposizione abrogativa

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si considera abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con detto regolamento.